

CCXXVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1933

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	9181	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300,000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali	9190
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	9181	BARAGIOLA	9190
Petizione (<i>Annunzio</i>)	9182	Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935	9195
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):		ACERBO, <i>Ministro</i>	9195
Contributi per la strada consorziale sulla sponda lombarda del Lago Maggiore	9182	Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):	
LEONI, <i>Sottosegretario di Stato</i>	9182	Promozioni dei centurioni e dei capi manipolo della Milizia nazionale forestale sprovvisti del titolo di studio	9184
SCOTTI	9182	Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali	9185
Convenienza di costruire un ponte sul Ticino fra Trebate e Magenta	9183	Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme	9189
POSTIGLIONE, <i>Sottosegretario di Stato</i>	9183	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia	9190
GRAY	9184	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle Scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati	9192
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):			
ERCOLE: Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese	9184		
Relazione (<i>Presentazione</i>):			
LUSIGNOLI: Modificazione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato	9184		
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio	9185		
PESENTI	9185		

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale	9212
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria	9212
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento	9212
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società anonima mineraria « Montevecchio »	9212
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo	9212
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale	9213

celli, di 10; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Josa, di giorni 3; Diaz, di 20; Bottai, di 1; Tumedei, di 1; Basile, di 2; Bisi, di 2; Preti, di 1; Calvetti, di 3; Malusardi, di 5; Arnoni, di 3; Palermo, di 3; Giordani, di 2; Olmo, di 4; Gorio, di 1; Ciardi, di 4; Lualdi, di 1; Alfieri, di 3; Ceserani di 3; Ascenzi, di 3; Alezzini, di 2; Verga, di 2; Panunzio, di 1; Oggianu, di 1.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dall'Onorevole Capo del Governo:

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino ». (1978)

Dall'Onorevole Ministro dell'interno:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al questore. (1979)

Dall'Onorevole Ministro della guerra:

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (1975)

Dall'Onorevole Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina; (1976)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale; (1977)

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra. (1980)

Sono stati inviati rispettivamente alle Commissioni permanenti o agli Uffici, secondo la loro competenza.

La seduta comincia alle 16.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Giuriati Domenico, di giorni 3; Verdi, di 4; Pavoncelli, di 2; Pirrone, di 15; per motivi di salute, gli onorevoli: Maraviglia, di giorni 5; Cardella, di 5; Fusco, di 5; Bifani, di 4; Vezzani, di 3; Bennati, di 3; Orsolini-Cen-

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza.

ALDI-MAI, *Segretario*, legge:

7476. Il dottore Giuliano Musotto, medico invalido di guerra, fa voti perchè nei pubblici concorsi si prescindano dal limite d'età nei confronti degli invalidi di guerra, e raccomanda la sorte di un ricorso inoltrato alla Corte dei conti perchè sia rettificata la liquidazione della sua pensione di guerra.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa alla Giunta permanente.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella degli onorevoli camerati Scotti, Roncoroni, Durini, Gnocchi, Mezzi, al Ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se, in conformità di quanto è stato fatto per tutte le strade lacuali dei laghi lombardi e cioè per la gardesana orientale ed occidentale, per le strade del Lago di Como e per quella sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, non ritenga equo ed urgente provvedere alle erogazioni spettanti alla strada consorziale sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, che presenta le medesime caratteristiche di importanza turistica e che, pure essendo stata approvata dal Ministero e dichiarata sussidiabile, è stata finora costruita a totale carico degli Enti locali, con aggravio insopportabile per i bilanci dei comuni consorziati, e non può essere completata ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

LEONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I tratti stradali sulla sponda sinistra del Lago Maggiore, sono stati considerati quali strade di interesse comunale da sussidiare.

Alcuni di essi sono già stati riconosciuti ammissibili a sussidio, mentre per altri la istruttoria prescritta non risulta iniziata.

Non si disconosce la importanza che le strade medesime possono avere rispetto al traffico generale ed alle comunicazioni turistiche: e quindi la utilità di coordinarne la costruzione e la sistemazione.

Il Governo si riserva perciò di considerare, a momento opportuno, se e come sia possibile venire incontro agli Enti locali per facilitarne l'attività costruttiva.

Non sarà inutile rilevare che le condizioni di fatto e di diritto delle strade del Lago di

Como e del Lago di Garda, cui si fa cenno dagli onorevoli interroganti, sono diverse, in quanto le prime sono già classificate statali o provinciali e le altre hanno avuto un trattamento particolare in virtù di apposite leggi determinate da ovvie speciali ragioni geografiche e politiche.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Scotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCOTTI. Vorrei aggiungere alcune spiegazioni sulla situazione di fatto, che spero varranno ad indurre il Ministero dei lavori pubblici a dar seguito alle promesse di Sua Eccellenza Leoni, che ringrazio vivamente.

Bisogna anzitutto premettere che la strada sulla sponda lombarda del Lago Maggiore ha le caratteristiche di una strada statale di importanza internazionale, e quindi il Governo e lo Stato hanno tutto l'interesse di metterla in efficienza, per valorizzarne le insuperabili bellezze panoramiche, che sono il privilegio di quel percorso, dal quale si ha la possibilità di ammirare, nella cornice incomparabile delle Alpi, il massiccio del Monte Rosa e il gruppo delle cime del Sempione sullo sfondo del bacino delle isole Borromeo e della penisola della Castagnola.

Bisogna inoltre tener presente che la lacuale lombarda ha anche la caratteristica di strada di congiungimento d'estremità della strada statale del Sempione, nel tratto Milano-Sesto Calende, cui fanno capo altresì le provinciali da Novara e dalla Val Sesina; della provinciale da Milano a Varese e Laveno e della provinciale da Varese a Luino.

Nella mia interrogazione ho accennato che le strade lacuali dei laghi lombardi sono state tutte classificate o tra le stradestatali o tra le provinciali di serie a norma della legge del 1881, con la quale lo Stato ha sussidiato col 50 per cento quasi tutte le strade provinciali del Regno.

Infatti la strada Gardesana Orientale è stata costruita dalla provincia di Verona col sussidio del 50 per cento dello Stato, come strada di serie, e completata nel territorio ex-austriaco col sussidio dell'80 per cento.

La Gardesana Occidentale, la meravigliosa nuova strada costruita dal Consorzio delle provincie di Brescia, di Trento e dei comuni interessati, per un importo preventivo di circa 31 milioni, è stata sussidiata dallo Stato col 60 per cento, ed appena compiuti i lavori è stata assunta in manutenzione dall'Azienda autonoma della strada.

La strada provinciale del lago di Como sulla sponda orientale, è quella statale deno-

minata del lago di Como e dello Spluga ed è nota per i magnifici lavori recentemente compiuti e per la pavimentazione bituminosa.

La strada sulla sponda occidentale del lago di Como è la strada provinciale Regina, costruita col 50 per cento di sussidio dello Stato come strada di serie.

Infine la strada sulla sponda del lago Maggiore comprende le strade statali 34 e 36 che sono state recentemente sistemate con particolare cura e con opere di civilizzazione che ne hanno reso molto decoroso il percorso.

Ora vien fatto di domandarsi la ragione per la quale la strada sulla sponda lombarda del lago Maggiore dall'81 ad oggi è stata sempre trattata diversamente dalle consorelle testè ricordate.

La risposta è semplice. Fin quando la sponda lombarda del lago Maggiore è appartenuta alla provincia di Como, si capisce come questa provincia abbia avuto tutto l'interesse di fare prima le strade del lago di Como, che non sono soltanto quelle su accennate ma anche le due che fiancheggiano la penisola di Bellagio, limitando la lacuale del lago Maggiore al tratto da Laveno a Pino Zenna, cioè al confine con la Svizzera, e che peraltro fu costruita col sussidio governativo del 50 per cento come strada provinciale di serie.

Costituita, per volontà del Duce, la provincia di Varese, quella operosa regione, uniformandosi direi quasi per istintivo desiderio al principio di essere il meno possibile a carico dello Stato, ha subito scelto come stato giuridico della lacuale lombarda del Lago Maggiore quello dipendente dalla costituzione di un Consorzio fra Provincia e Comuni, nel qual caso il sussidio dello Stato si riduce al 25 per cento a sgravio delle quote dei comuni; siamo così ben lontani dall'80 per cento o dal 60 per cento o dal 50 per cento delle altre lacuali.

Vennero subito allora costruiti i due tronchi da Laveno a Portovaltravaglia, per i quali lo Stato ha già concesso i sussidi nella misura del 25 per cento, sussidi che non sono stati ancora pagati.

Venne in seguito costruito, come lavoro a sollievo della disoccupazione, il tronco da Portovaltravaglia a Luino, che il Ministero ha dichiarato sussidiabile, ma per il quale il sussidio non venne ancora regolarmente concesso.

Ora prima che i lavori siano compiuti io ho ritenuto opportuno dar corso a questa interrogazione quasi come una interruzione di termini agli effetti della concessione del sussidio.

Per la strada da Laveno a Ispra, che si congiungerà alla provinciale Ispra Sesto Calende già esistente, il progetto è stato già approvato e dichiarato sussidiabile, ed è da notarsi come sia stato dichiarato sussidiabile anche per lo stralcio già eseguito riguardante il ponte sul Boesio.

Attualmente sono in corso di ultimazione i lavori per il tronco da Cerro a Reno.

Complessivamente quindi per la nuova strada da Ispra a Luino, con un percorso di circa 30 chilometri, vennero già eseguiti circa 24 chilometri con una spesa di 10 milioni e rimangono ancora da eseguire circa sei chilometri con una spesa intorno ai tre milioni.

In totale sono 13 milioni di lavori, per i quali il concorso dello Stato, del 25 per cento, si limita a poco più di tre milioni.

È un'inezia per lo Stato, ma rappresenta una cifra insopportabile per i bilanci dei comuni a cui è destinato il concorso dello Stato.

Non dubito pertanto che il Ministero dei lavori pubblici disporrà per l'erogazione della modestissima cifra che è indispensabile per il compimento di un'opera assolutamente degna di essere annoverata fra quelle ultimate nei primi anni del secondo decennio dell'Era fascista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Gray, ai Ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni, « per sapere se non ritengano conveniente includere nel piano di lavori pubblici di prossima esecuzione il ponte sul Ticino, destinato ad accogliere tra Treocate e Magenta il non più procrastinabile raddoppio di binario della ferrovia Torino-Milano, lasciando a completa disposizione della rotabile l'attuale ponte sul detto fiume ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni.

POSTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. La limitazione dell'esercizio della ferrovia Torino-Milano a un solo binario in corrispondenza dell'esistente ponte in muratura e la promiscuità della sede per la strada ordinaria e la ferrovia rappresentano una anormalità, sia per la strada, la cui larghezza sul ponte si riduce a metri otto, sia per la ferrovia.

L'anormalità non costituisce però un grave disturbo per l'esercizio ferroviario, data la brevità del tronco a semplice binario (poco più di un chilometro) nè per la strada ordinaria, specialmente dopo l'attivazione dell'autostrada Torino-Milano.

Inoltre la costruzione di un nuovo ponte a due binari per lasciare il ponte attuale a

disposizione della strada ordinaria, come era stato concordato in passato, per gli Enti interessati importava una spesa di circa nove milioni.

Di recente il problema tecnico è stato ripreso in esame e si è constatato come esso possa risolversi più economicamente, lasciando ad uso esclusivo della ferrovia il ponte esistente e costruendo a monte di esso, per la strada ordinaria, un nuovo ponte in cemento armato, simile a quello che è stato costruito per l'autostrada.

Da un progetto di massima, accettato nelle sue linee generali dagli enti interessati, risulta che la spesa necessaria potrebbe così ridursi a solo cinque milioni, ciò che faciliterà gli accordi per la ripartizione della somma fra gli Enti stessi.

In attesa delle conclusioni di tale accordo viene intanto studiato il progetto definitivo del nuovo ponte.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRAY. Sono pienamente soddisfatto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *Ministro dell'educazione nazionale*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese. (1981)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Lusignoli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LUSIGNOLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato. (*Approvato dal Senato*) (1507).

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: Promozioni dei centurioni e dei capi manipolo della Milizia nazionale forestale sprovvisi del titolo di studio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Promozioni dei centurioni e dei capi manipolo della Milizia nazionale forestale sprovvisi del titolo di studio. (*Stampato* n. 1772-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

È consentito l'avanzamento, limitatamente al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, ai Centurioni e ai Capi manipolo della Milizia nazionale forestale, ammessi nella Milizia medesima fino a tutto il 1° gennaio 1927, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sprovvisi del titolo di studio richiesto dall'articolo 5 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'avanzamento di cui al precedente articolo 1°, sarà conferito in seguito a motivata proposta del Comando della Milizia nazionale forestale, previo parere del Consiglio di amministrazione della Milizia stessa, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, a quegli ufficiali che si siano segnalati in modo veramente distinto, per capacità nel disimpegno del servizio d'istituto per condotta e per cultura generale e militare.

Le promozioni di cui sopra saranno effettuate a turno normale di anzianità e non potranno, in alcun modo, superare l'aliquota di un terzo del numero totale, separatamente, per ciascun grado, degli attuali Centurioni e Capi manipolo sprovvisi del titolo di studio professionale.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per le promozioni da conferire ai Centurioni e ai Capi manipolo in base alla presente legge, si osserveranno le norme contenute

nel Regolamento emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, ad accezione dell'esclusione definitiva dall'avanzamento per i Centurioni che non saranno scrutinati.

I Centurioni e i Capi manipolo dichiarati idonei all'avanzamento acquisteranno il diritto alla promozione dal giorno successivo a quello in cui si sarà verificata la vacanza utile spettante all'avanzamento ad anzianità.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali. (*Stampato n. 1815-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

I censimenti industriali e commerciali ed i censimenti dell'agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

(È approvato).

ART. 2.

I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, in conformità alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839.

(È approvato).

ART. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per

l'esecuzione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli, alla quale sovrintenderà l'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia.

(È approvato).

ART. 4.

Con apposito provvedimento saranno di volta in volta stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze, i fondi occorrenti per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. (*Stampato n. 1849-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli Camerati. Nella tornata del 24 novembre 1932, durante la discussione del precedente decreto riguardante le norme per l'accettazione dei cementi, ebbi a dichiarare come i cementieri italiani fossero ben grati al Governo Nazionale e in special modo al Ministro dei lavori pubblici, per la saggia opera tendente — a traverso le norme per la accettazione dei leganti idraulici — a sempre più valorizzare l'industria del cemento in continuo progresso e che va ormai assumendo una sicura base scientifica.

Particolarmente poi esprimevo il concetto che l'industria italiana del cemento era pronta ad accettare l'obbligo del cemento puro sempre quando i coefficienti di resistenza venissero congruamente aumentati, mentre d'altra parte essa si rifiutava di accettare l'obbligo di produrre cemento a basse resistenze perchè ciò avrebbe rappresentato

un regresso senza alcun vantaggio nè per l'industria nè per le costruzioni.

E rilevavo allora come fosse tornato di onore e di gradimento alla Federazione Nazionale Fascista dei Produttori di cemento, l'accoglimento accordato ad alcune osservazioni che la stessa aveva fatto pervenire nell'interesse della classe da essa rappresentata.

Questo inizio di collaborazione trovò, in virtù della evoluzione dei nostri ordinamenti, una più sostanziale applicazione. Il Ministro questa volta ha fatto ancora di più e, evolvendo, nella nostra materia, l'Istituto della corporazione, che oggi è in pieno sviluppo, ha chiamato a far parte della Commissione speciale per i materiali da costruzione, esistente presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, personalità della scienza chimica e dell'arte edile — studiosi dei nostri problemi, che apportano ogni giorno un contributo nuovo nelle ricerche e negli aspetti di questo nuovissimo materiale da costruzione quale è il cemento — docenti di scuole d'ingegneria e direttori di laboratori — tecnici eminenti del Ministero delle comunicazioni — rappresentanti del Ministero delle corporazioni, il quale in modo del tutto particolare aveva preso a cuore il problema della riforma della legislazione dei cementi per i riflessi che essa avrebbe avuto sulla parte economica della produzione, ed infine rappresentanti della Federazione del cemento e della Federazione dei costruttori.

Ecco in atto l'applicazione del principio corporativo il quale consente l'apporto delle più svariate conoscenze, la disputa cordiale dei diversi aspetti del problema, per dedurne infine il temperamento migliore di tutte queste conoscenze ai fini di una migliore regolamentazione della materia in esame.

Ciò ha evidentemente giovato ai fini ed agli scopi che la legge si prefigge, facilitandone assieme la razionale applicazione. E se pure qualche osservazione di dettaglio si può fare, essa trova giustificazione nel continuo progredire dell'industria del cemento, che mira a sempre meglio corrispondere alle esigenze che l'incalzante progresso della tecnica impone.

Al Ministro dei lavori pubblici pertanto la nostra lode ed il nostro ringraziamento per avere, con visione lungimirante, applicato nei nostri riguardi, sotto più vasta forma, quel principio corporativo che esso, in embrione, aveva già attuato a proposito del decreto 23 maggio 1932.

La relazione dell'onorevole Roncoroni, che accompagna il nuovo decreto e lo propone

alla vostra approvazione, è veramente pregevole e per la illustrazione delle ragioni informative del provvedimento in esame e perchè la stessa è entrata in una minuta dettagliata indagine di alcune modifiche di forma, che rendono più propria la dicitura del decreto 29 luglio 1933.

La preparazione del nuovo provvedimento ha consentito di raggiungere la auspicata riforma applicando l'obbligo di produrre cemento puro con coefficiente di resistenza alla compressione a 28 giorni, elevato, dal minimo di 340, al minimo di 450. Ho pertanto la soddisfazione di poter comunicare alla Camera come le deliberazioni del Governo, che siamo chiamati ad approvare, rappresentino la linea più avanzata nel movimento progressivo delle varie legislazioni mondiali in questa materia e come gli industriali italiani siano preparati e pronti ai nuovi doveri, ai quali sono chiamati dal Governo fascista.

Durante le discussioni nella Commissione per i materiali da costruzione presso il Ministero dei lavori pubblici, affiorò la proposta di istituire una nuova categoria di leganti idraulici, la quale altro non fosse se non l'attuale cemento miscelato, che pur ha dato nell'edilizia prove incontestate di resistenza in numerose costruzioni. I produttori di cemento, a proposito della creazione di questo nuovo tipo di legante, si limitarono a chiedere che lo stesso non venisse chiamato « cemento » ma venisse contrassegnato con altro nome, affinché cemento fosse qualificato soltanto il prodotto esente da materie inerti; chiese inoltre che, nelle opere in cemento armato e di importanza statica, venisse impiegato soltanto il cemento. Le due domande vennero accolte ed il prodotto miscelato che sta fra i 300 ed i 449 chilogrammi di coefficiente di resistenza a 28 giorni fu denominato « agglomerante cementizio ».

Ora la Commissione parlamentare ha introdotto nel decreto 29 luglio 1933, n. 1213, un emendamento tendente a far in modo che questo agglomerante cementizio possa, in via transitoria, essere impiegato ancora nelle opere di cemento armato e di importanza statica contemplate dai contratti di data certa, stipulati anteriormente alla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1933 e ciò nell'interesse dei costruttori.

Per quanto io mi dichiaro rispettoso e conscio di questi interessi, pure desidero rilevare l'importanza di questa eccezione, non quale presidente della Federazione del ce-

mento, poichè gli industriali ubbidiranno agli ordini, anche se questi ordini portino loro qualche disagio, ma più di tutto pel principio di confezionare una legge e nello stesso tempo restringerla nella sua applicazione, così da renderla forse meno efficace ed immediata nei benefici effetti che la legge stessa si proponeva di raggiungere.

Come la creazione dell'« agglomerante cementizio » non fu una proposta dei produttori di cemento, così la restrizione, posta nell'applicazione della legge dall'emendamento della Commissione Parlamentare, non parrebbe a me meritevole di completa approvazione, se si tiene presente che l'esaurimento dei contratti stipulati sino al 26 settembre 1933 avrà una lunga durata e se si considerano gli inconvenienti, di indole commerciale e di indole tecnica, che possono, in questo periodo transitorio, manifestarsi.

Noi avremmo desiderato ed abbiamo chiesto che il temperamento, suggerito dalla Federazione dei costruttori, avesse avuto un termine sia pure opportunamente differito, ma preciso, dopo del quale l'impero della legge trovasse intera applicazione.

Il Ministro dei lavori pubblici, che possiede tutti gli elementi per un completo giudizio, ha ritenuto il contrario e noi ci inchiniamo al suo giudizio ed a quello della Commissione, anche se questo possa portare qualche disagio od inconveniente. Mentre per altro è da augurarsi che intervengano nel frattempo fra costruttori e produttori di cemento particolari accordi che facilitino l'estensione a tutti i lavori, senza eccezione, delle norme oggi sottoposte alla vostra approvazione, il che io sono sicuro potrà avvenire data la atmosfera di cordialità e di reciproca comprensione che caratterizza i rapporti fra le due categorie di produttori.

Mi conforta d'altra parte il pensiero che quegli industriali — e sono pochissimi — i quali non si trovano in condizioni di poter produrre cemento puro a 450 di coefficiente di resistenza e debbono, come dice il relatore, accontentarsi di produrre soltanto il nuovo legante denominato « agglomerante cementizio » durante questo periodo transitorio potranno, non solo continuare la loro attività, ma preparare la trasformazione dei loro stabilimenti, così da porsi in condizioni di produrre il « cemento » prescritto dalla legge che andiamo ad approvare.

La pregevole relazione del camerata Roncoroni, che conclude invitando la Camera ad approvare la legge, propone — come ho già

accennato — anche alcune piccole modifiche di dettaglio.

Per parte mia aderisco ai concetti che consigliarono le proposte modifiche; voglio solo e brevemente accennare come sia giusta l'insistenza perchè il cemento a rapida presa — materiale tipico che fa da sé e che per essere tale deve avere una speciale composizione e perfetta purezza — continui ad andare classificato fra i cementi e non confuso fra gli agglomeranti cementizi.

Mentre penso che fra le modificazioni non possa essere ostacolata quella riferentesi alla frase con cui chiude l'ultimo capoverso della lettera a) del paragrafo 14, nel quale sono dichiarate le facoltà del direttore dei lavori per la accettazione dei cementi, in quanto parmi evidente che l'attesa del responso dell'esame fisico e chimico porterebbe a un inutile e dannoso ritardo. Mentre possono ben supplire al riguardo, come è detto nella relazione della Commissione, le conoscenze che sui materiali deve avere il direttore dei lavori.

Sono infine perfettamente d'accordo col relatore nel richiamare l'attenzione su quanto ha riferimento ai laboratori di prove; nonchè sulle conseguenze gravi che possono derivare al fabbricante e allo stesso costruttore, da un non perfetto funzionamento di qualche laboratorio, dalla diversità o non costante qualità delle sabbie impiegate nelle prove e dalla differenza di criteri e di apprezzamenti.

Onorevoli camerati. Nei precedenti regimi una riforma tecnica di così vasta portata come l'attuale avrebbe richiesto degli anni; ma il Regime Fascista marcia con rapidità, non disgiunta da precisione, in ogni campo, ed eccoci, a distanza di poco più di un anno, chiamati ad approvare una riforma predisposta dagli organi governativi con prontezza e completa aderenza alle necessità tanto dell'industria cementiera quanto di quella edilizia.

Il problema avrà certamente ulteriori sviluppi, perchè il progresso non si arresta e l'industria ha dimostrato di volerlo seguire con perseverante tenacia e coraggio. Istituti e Laboratori, Scuole di ingegneria e studiosi e, sopra tutti, il benemerito Consiglio nazionale delle ricerche, continueranno certo a dare il loro valido contributo di collaborazione al Ministero dei lavori pubblici e per esso al Consiglio superiore. A tale lavoro di ricerca e di progresso si associerà entusiasta la volontà degli industriali del cemento,

perchè si abbia a camminare sempre verso il meglio.

Formulo il voto pertanto che fra gli altri importanti aspetti del problema, particolarmente quello dei Laboratori e della sabbia normale trovino esauriente e rapida soluzione, cosicchè le costruzioni, dalle più ardite ed imponenti alle più modeste, possano contare sempre più sulla perfezione del prodotto cemento.

Dalle dighe di sbarramento alle difese nei porti: dalle strade magnifiche ai ponti maestosi: dai templi della scienza a quelli della fede: dalle case asismiche alle difese antiaeree: dagli stadi alle scuole: dalle officine alle case, ove chi lavora e produce deve trovare sano rifugio per gustare in tranquillo riposo le intime gioie della famiglia, il cemento, o solo, od associato agli altri materiali da costruzione, deve essere il collaboratore modesto ma sicuro del progresso e dello sviluppo della nostra edilizia e segno tangibile, fra gli altri maggiori, della volontà della nostra stirpe. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

LEONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme sull'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 del decreto, aggiungere il seguente capoverso:

« In via transitoria per i lavori da eseguire in base ai contratti stipulati prima del 26 settembre 1933, sarà consentito l'impiego di agglomeranti cementizi secondo la definizione delle nuove norme, purchè tali agglomeranti abbiano le resistenze e le caratteristiche uguali a quelle dei cementi prescritti nei sopradetti contratti ».

Alle « Prescrizioni » annesse al decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella parte I-II « Metodi di prova ».

Il secondo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:

« La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno di legante essiccato preventivamente a 100°-110° C., fino a peso costante ».

L'ultimo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:

« Il grado di finezza di macinazione si esprime col peso del residuo nel relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo del legante impiegato nella prova ».

L'ultimo comma del n. 5 è sostituito dal seguente:

« Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compresa fra il 15° e 20° C., ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e del legante ».

Il secondo comma del n. 6 è sostituito dal seguente:

« La pasta normale del legante da provare è collocata nella medesima scatola, che ha servito per determinare la sua consistenza ed è mantenuta durante tutto il periodo di prova in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa tra il 15° e 20° C.

Il primo comma del n. 7 è sostituito dal seguente:

« Per sabbia normale da impiegare nella confezione delle malte per le prove dei leganti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della città di Torino.

Nel quinto comma del n. 8 alle parole « mola rotante di compressione » sono sostituite le parole: « mola rotante di rimescolamento ».

L'ultimo comma del n. 9 è sostituito dal seguente:

« Per le prove di resistenza a trazione su pasta normale, valgono, per quanto riguarda la conservazione dei provini nell'acqua, l'apparecchio di rottura, le modalità citate per le analoghe prove su malta 1 : 3 confezionata con legante a lenta presa. La rottura dei provini deve aver luogo entro 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura e alle scadenze di ore 1, giorni 3, 7, contati dal momento della preparazione dell'impasto ».

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo: « Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata

con cementi a lenta presa » è posta la lettera « a »; innanzi alle parole del secondo sottotitolo: « prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera « b »; le parole « prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera « c »; all'ultimo comma poi è premesso come sottotitolo con la lettera « d » il seguente: « Prove per speciali esigenze ».

Nello stesso n. 12 la formula per calcolare la tensione unitaria ideale di rottura è sostituita dalla seguente:

$$\sigma = \frac{M y}{J} = \frac{15 P}{8}$$

Nella parte I-III « Modalità di fornitura ».

Il primo periodo del secondo comma del n. 13 è sostituito dal seguente:

« Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento e la specie del legante ».

L'ultimo comma della lettera a), del n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il direttore dei lavori ha facoltà di autorizzare, con riserva, l'impiego del legante, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a sette giorni di stagionatura ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme. (Stampato n. 1862-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Lo accetta, trattandosi di testo concordato.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli, nel testo concordato fra Commissione e Governo.

ART. 1.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere denunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 almeno tre mesi prima della loro scadenza.

Tale termine sostituisce di diritto quello di minore durata, eventualmente stabilito nei contratti collettivi vigenti che scadono quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia prevista nell'articolo precedente, le associazioni sindacali non abbiano provveduto alla stipulazione e al deposito presso l'Autorità competente del nuovo contratto collettivo, essendo rimasto infruttuoso anche l'esperimento di conciliazione preveduto nell'articolo 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, può essere adita, a cura di una delle Associazioni o di entrambe, la Magistratura del Lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

(È approvato).

ART. 3.

Il contratto collettivo di lavoro, anche quando sia denunciato, continuerà a produrre i suoi effetti pur dopo la scadenza, salva sempre la facoltà delle associazioni sindacali competenti ad addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo o di promuovere l'azione davanti alla Magistratura del Lavoro.

(È approvato).

ART. 4.

I contratti denunciati alla data di entrata in vigore della presente legge e che scadono prima del trentesimo giorno dalla stessa data sono prorogati di un mese. Per essi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

(È approvato).

ART. 5.

I contratti collettivi di lavoro continuano a produrre i loro effetti nei confronti delle categorie di imprese di lavoratori, la cui rappresentanza legale in conseguenza di variazioni dell'inquadramento sindacale sia stata trasferita ad altre associazioni.

Queste ultime hanno però facoltà di denunciare il contratto collettivo, di cui sopra, anche prima della sua scadenza ai sensi e per gli effetti della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Qualora l'Autorità competente ricusi la pubblicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un lodo arbitrale, e le associazioni stipulanti non ricorrano, entro il termine di sessanta giorni, alla Magistratura del Lavoro, a norma dell'articolo 51, 2° comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, il Ministro per le corporazioni, decorso tale termine, può dare avviso al Ministro di grazia e giustizia, perchè provochi l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero, a sensi e per gli effetti dell'articolo 68 2° comma del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

(È approvato).

ART. 7.

Le disposizioni previste negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, trattandosi di rapporti di lavoro, trovano applicazione anche per le sentenze della Magistratura del Lavoro, per i lodi arbitrali in materia di rapporti collettivi e per tutte le altre norme giuridiche equiparate al contratto collettivo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 set-

tembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia. (*Stampato* n. 1867-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300,000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300,000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali. (*Stampato* n. 1873-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Baragiola. Ne ha facoltà.

BARAGIOLA. Onorevoli Camerati! Permettete che io colga l'occasione della discussione del decreto-legge per la concessione di un contributo straordinario di lire 300 mila destinato all'arredamento ed al completamento della clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali, presso l'Università di

Roma che io v'intrattenga pur brevemente sull'importanza di questa istituzione che rappresenta un vero titolo di onore per il nostro Paese. Per le Auguste persone che ne hanno promossa l'istituzione, per la grandezza dell'uomo che l'ha realizzato, per l'eminenza di chi la dirige, per le alte finalità scientifiche ed umane che l'istituto persegue, ritengo veramente che è opportuno che la Camera rivolga la propria attenzione a questo disegno di legge.

L'Istituto per lo studio delle malattie tropicali e sub-tropicali è sorto in Roma nel 1930, promosso dall'Augusta persona del compianto Duca degli Abruzzi, e da Sua Altezza Reale la Duchessa di Aosta Madre. Essi raccolsero i fondi di 750 mila che furono sufficienti per creare i primi impianti della clinica stessa.

Fu il Capo del Governo che rese possibile l'istituzione di detta clinica mediante la concessione dell'edificio presso il Policlinico di Roma, facendo stanziare i primi fondi per il funzionamento e affidandolo alla direzione di un eminente scienziato e clinico.

L'istituzione assunse un'importanza somma per la persona che fu posta alla direzione, l'eminente scienziato professore Castellani le cui benemeritenze sono ovunque note e il cui valore è di fama mondiale. Oltre ad altre eminenti cariche all'estero il Castellani coprì il posto di direttore all'Istituto Ross di Londra per le malattie tropicali e dirige la scuola di medicina tropicale di Tulassee in America.

La clinica delle malattie tropicali di Roma svolge importantissima opera e la sua attività va sempre più allargandosi in relazione dei successi ed ai risultati scientifici e clinici realizzati.

Lo sviluppo dell'attività fanno ritenere che gli stanziamenti per il suo funzionamento non sono veramente molto larghi, e s'avviano ad essere insufficienti, pur tenendo conto che il primo stanziamento di lire centomila è già stato aumentato a centosessantamila. Il numero delle persone che ricorrono all'Istituto stesso sia per esservi ricoverati sia esclusivamente per la cura ambulatoria è in continuo aumento, e nel 1933, 1200 furono le degenze e 300 le persone che vennero curate ambulatoriamente.

Mi permetto pertanto di far voti che vengano aumentati quanto possibile gli stanziamenti per il suo funzionamento.

È notevole intanto e mi è gradito sottolineare l'interessamento che viene costantemente rivolto dal Governo e che rende oggi possibile il completamento degli impianti

stessi mediante lo stanziamento delle trecentomila lire oggetto del decreto in votazione.

Fra le opere che ritengo possano completare e rendere ancor più proficua l'attività della clinica vi potrebbe essere la dotazione di una camera climatica. La camera climatica, per chi non lo sapesse, è un ambiente nel quale artificialmente si possono creare tutte le condizioni diverse di clima, di pressione atmosferica e d'ambiente, tutte le condizioni che permettano di collaudare l'individuo e conoscere le reazioni degli organismi dai diversi climi nei quali deve vivere, dai quali proviene; e nei quali si manifestano o sviluppano le malattie oggetto di studio.

Messa in rilievo, pur in modo tanto inadeguato e sommario, l'importanza dell'Istituto, permettetemi anche io esprima una parola di riconoscenza per coloro che ne hanno voluto la creazione e l'hanno realizzata e la fanno fiorire. Me ne dà lo spunto il ricordo di un incontro avuto recentemente con un gruppo di modesti lavoratori italiani, che rientravano dal centro dell'Africa. Erano reduci dai lavori di costruzione della ferrovia Congo-Oceano. Avevano lavorato al traforo della galleria del Majombé dolorosamente famosa per l'enorme sacrificio di vite che costò tempo addietro tanto che pareva inumano permettere il lavoro a degli uomini. Essi venivano decimati dalle malattie e dal terribile clima. Oggi l'assistenza medica, le conquiste della scienza, la disciplina igienica permettono che l'uomo raggiunga condizioni di vita tali da poter affrontare questa fatica.

I lavoratori nostri connazionali che incontrai, erano, pur tuttavia, in condizioni di salute molto depressa. Si facevano intorno a me spiegando la loro ansia e il dubbio di non poter guarire, nè di riprendere le antiche energie necessarie a lavorare per la vita. Io feci conoscere loro l'esistenza dell'Istituto delle malattie tropicali, ricordai i risultati che conseguono, e vidi su quei volti ritornare un sorriso ed una luce di fede.

È opportuno che la grande massa degli italiani che lavorano nei climi più avversi, da quanti debbono per ragioni di lavoro, di studio o per ragioni professionali recarsi in paesi dove il clima tropicale rappresenta un disagio ed un pericolo alla loro salute, ricordare che l'Italia fascista ha pensato di predisporre quanto è necessario per rendere meno grave il rischio e predisporre quanto occorre per far rifiorire la loro salute e ricreare le loro energie, ove fossero anche duramente provate.

È bene affermare questa benemerenzza del Regime fascista non solo nel paese, ma anche fuori perchè è alta opera di scienza e d'umanità specie nei confronti di masse di uomini che un tempo venivano decimati da malattie, dall'inclemenza dei climi, dalla insidia dei parassiti e che invece oggi, per le conquiste della scienza, nelle quali risalta e predomina il genio italiano, conquistano il diritto alla vita, e si preparano a raggiungere un più degno livello d'esistenza nel consorzio del mondo civile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300,000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati. (*Stampato* n. 1875-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti. (*Stampato* n. 1877-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli. (*Stampato* n. 1886-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Il Governo accetta il testo proposto dalla Commissione?

BIAGI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli, con la seguente modificazione:

All'articolo 1° del decreto è sostituito il seguente:

« Le disposizioni della legge 20 dicembre 1930, n. 1737, si applicano anche alla costruzione, da parte di Enti morali riconosciuti o di Società cooperative legalmente costituite fra agricoltori, di sylos e di magazzini da cereali, di essiccatoi da bozzoli, di magazzini per stagionatura dei formaggi e di magazzini per la raccolta, la cernita, l'imballaggio e la prerrefrigerazione dei prodotti agricoli ed in generale alla costruzione, da parte sempre di enti o società sopra indicati, di qualsiasi stabilimento per la trasformazione o per la conservazione di prodotti agricoli ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno. (*Stampato* n. 1888-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale-tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ». (*Stampato* n. 1890-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e

loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale. (*Stampato* n. 1891-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria. (*Stampato* n. 1904-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento. (*Stampato* n. 1905-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio ». (*Stampato* numero 1910-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente

la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (*Stampato* n. 1912-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva, per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale. (*Stampato* n. 1916-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero della educazione nazionale ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. (*Stampato* n. 1950-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste. (Segni d'attenzione)*. Onorevoli Camerati, credo opportuno di fornire alla Camera alcune brevi spiegazioni circa gli stanziamenti.

menti del bilancio del mio Ministero, in quanto portino variazioni sensibili rispetto agli stanziamenti precedenti. La definizione del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata quest'anno particolarmente difficile, perchè si trattava di contemperare le esigenze di tanti complessi servizi, alcuni dei quali di vasta portata economico-sociale, con la necessità di sempre maggiori economie, in dipendenza della situazione generale del bilancio.

Assicuro alla Camera che è stato condotto un esame minuzioso e dettagliatissimo su tutte le voci del bilancio e che i risultati di esso, che sono contenuti nel bilancio sottoposto ora alla vostra approvazione, possono essere pienamente accolti, in quanto, col bilancio odierno, mentre vengono realizzate notevolissime economie, viene assicurato il funzionamento di tutti i servizi, sicchè, usando le dotazioni ridotte con criteri di prudente parsimonia, sarà possibile di mantenere in piena efficienza tutti i servizi per l'attuazione del vasto programma che il Governo ha impostato per il sempre maggiore potenziamento della vita rurale del Paese.

Io devo un ringraziamento particolare al camerata Jung per avere esaminato le mie proposte con giusta comprensione delle esigenze dell'attività affidata alle cure del Ministro dell'Agricoltura e delle foreste.

Se si confronta il bilancio di previsione, oggi in approvazione, con quello del '33-34, si rileva un aumento globale di 89 milioni 252 mila lire, aumento che, se si prescinde della partita figurativa di 26 milioni e 543 mila lire impostata nella categoria movimento di capitali, si riduce in sostanza a 62 milioni 709 mila lire.

È pertanto opportuno chiarire come sia costituito l'aumento. Innanzi tutto occorre precisare che la predetta cifra netta di 62 milioni 709 mila lire è la risultante dell'aumento di stanziamenti su alcuni capitoli per lire 77 milioni 619 mila, e di diminuzione su altri per 14 milioni 910 mila.

L'aumento di stanziamenti, nella loro quasi totalità, non è dovuto ad autorizzazione di nuove spese, nè ad ampliamenti di precedenti dotazioni, ma deriva invece, per la massima parte, e cioè per lire 1,500,000, dalla attuazione di piani già predisposti da leggi precedenti, sicchè è insito nella natura stessa delle spese che rappresentano un onere crescente, fino a raggiungere i limiti massimi previsti dalla legge speciale. Per un'altra cospicua parte, cioè per lire 22,700,000, lo aumento dipende da nuove leggi, emanate

successivamente all'applicazione del bilancio, del febbraio scorso, che la Camera e il Senato hanno approvato dopo esauriente esame; per 1,200,000 lire dal trasferimento di oneri da bilanci di altri Ministeri; e solo per 2,200,000 lire da disposizioni organiche, relative alle varie attività del Ministero di agricoltura e foreste.

Ma intanto devo avvertire la Camera che, contemporaneamente, sono state effettuate riduzioni per l'importo complessivo di circa 15 milioni, di cui 11 milioni e 300 mila riguardano lo stanziamento per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario di miglioramento.

Spiegherò brevemente alla Camera la consistenza e le ragioni delle nuove previsioni in rapporto alla natura dei vari servizi.

Fra gli aumenti figurano maggiori assegnazioni per 50 milioni e 500 mila lire sui fondi della bonifica integrale. Di questi, 41 milioni rappresentano stanziamenti per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, in annualità o con pagamento non differito. Ora conviene precisare che, con questi aumenti, il Ministero non si propone — e lo ha già ripetutamente dichiarato — di iniziare la bonifica di nuovi comprensori, ma intende assicurare all'azione dello Stato il suo ritmo normale. Questo aumento, perciò, di 41 milioni è stato reso necessario non solo dalla necessità di provvedere alle opere che devono essere eseguite nel venturo esercizio, ma anche da quella di fronteggiare i pagamenti che si riferiscono ad impegni precedentemente assunti.

Sicchè quest'anno, pur potendosi eseguire un complesso di opere pressochè uguale a quello degli esercizi precedenti, è stato necessario stanziare in aumento questi 41 milioni, per provvedere alla normale attività bonificatrice di competenza statale.

Invece un aumento reale è rappresentato dalla somma di 6 milioni, che figura in bilancio per sussidiare opere di competenza privata. Con questo aumento si intende di fronteggiare le necessità inerenti a queste opere che devono integrare lo svolgimento della bonifica idraulica, in relazione al piano di attuazione della legge Mussolini. Figura inoltre in aumento lo stanziamento di 2 milioni e mezzo per mutui di bonifica nell'Agro Pontino. Questo aumento è in relazione con la grandiosa impresa che, anche recentemente, il Duce ha definito la « maggiore opera che abbia compiuto il Regime Fascista », e a cui lo Stato concorre non solo con l'esecuzione di grandi lavori preliminari, ma anche

con la concessione di mutui di favore, ai proprietari bonificatori ed innanzi tutto all'Opera Nazionale Combattenti.

Riguardo a tutta l'attività e a tutti i complessi problemi inerenti alla bonifica integrale invito gli onorevoli camerati a voler leggere la quarta relazione annuale che, redatta dal camerata Serpieri, sarà in questi giorni distribuita a tutti i membri del Parlamento e anche alle gerarchie del Regime.

Fra gli aumenti dipendenti da nuove leggi approvate dopo la discussione del bilancio 1933-34, un gruppo notevole riguarda i provvedimenti speciali per il problema dell'indebitamento agricolo:

È anzitutto accresciuto di 13 milioni il fondo per contributi straordinari a favore degli agricoltori benemeriti.

Ma qui è necessario far notare che questo aumento è soltanto apparente, perchè esso ha già avuto effetto per il 1933-34.

Non starò a dilungarmi per commentare l'importanza di questi interventi speciali del Governo, che, come è noto alla Camera, hanno reso possibile di sanare le nostre aziende in dissesto ed hanno impedito un eccessivo deprezzamento del mercato delle terre, concorrendo indirettamente a consolidare le garanzie che assistono cospicue masse di credito.

Comunque, dichiaro alla Camera che fino a questo momento, coi fondi posti a disposizione, sono state risanate oltre duemila aziende, nella massima parte nel Veneto, nell'Emilia, nella Toscana e nel Lazio, e che la massa totale dei debiti risanati o in via di risanamento si può calcolare ad un ammontare di circa due miliardi e mezzo di lire.

Lire 700,000 rappresentano un aumento per i provvedimenti di credito agrario a favore della provincia di Treviso, ai sensi del Regio decreto 6 luglio 1933. Questo provvedimento, come è noto alla Camera, si trova in relazione presso la Giunta generale del bilancio e sarà tra breve esaminato da questa Assemblea.

Altre 700,000 lire rappresentano il contributo dello Stato per la organica formazione della piccola proprietà rurale nelle Venezie, ai sensi del Regio decreto 5 giugno 1933.

Questo provvedimento non ha bisogno di soverchie spiegazioni, perchè recentemente è stato approvato dalla Camera e successivamente dal Senato.

Inoltre un'altro aumento notevole di bilancio è costituito dai due milioni di lire stanziati per contributi alla costruzione di sylos granari.

Con questo speciale provvedimento il Governo vuole adeguare le diverse zone alle constatate necessità di una maggiore attrezzatura per proseguire l'opera di difesa del mercato granario, difesa che il Governo conduce attraverso varie provvidenze, fra cui quelle degli ammassi e delle anticipazioni creditizie.

Si provvederà così alle necessità granarie con l'attrezzatura di sylos nelle principali zone cerealicole della Penisola e delle Isole.

Come è noto, il Governo contribuisce con un concorso del 25 per cento sul capitale e del due e mezzo per cento sul pagamento degli interessi. Il provvedimento ha avuto pieno successo, tantochè sono già stati approvati 70 progetti per costruzione di sylos ed altri ne saranno prossimamente costruiti, con una capacità totale di oltre due milioni di quintali di grano.

Questo grande favore, incontrato dal particolare provvedimento, ha indotto il Governo ad elevare la somma stanziata da 1 a 2 milioni all'anno.

Un aumento notevole si è anche avuto per una maggiore assegnazione nel capitolo per concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio; ed un'altra somma notevole è stata stanziata per la repressione delle frodi e delle sofisticazioni agrarie.

Altri 3 milioni sono stati stanziati per il personale avventizio e per la vigilanza sulle opere di bonifica integrale.

Circa gli aumenti contenuti nel bilancio per le spese relative al servizio di vigilanza, essi per una parte rappresentano passaggio di fondi dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'agricoltura, e per 800 mila lire un effettivo aumento di dotazione: aumento però che è appena sufficiente a fronteggiare le maggiori esigenze di questo importante servizio, costituendo solo il 2,50 per mille delle opere di bonifica in corso, che ascendono a circa 2 miliardi e 200 milioni ed hanno un incremento anno di 500 milioni circa.

Di fronte a questa mole imponente di opere statali, non si può a meno di riconoscere l'assoluta necessità di assicurare un adeguato servizio di vigilanza sulla loro esecuzione, per accertare e controllare se effettivamente le opere eseguite corrispondano in tutto, per qualità e quantità, a quelle di cui sono stati approvati i progetti. E perciò il lieve aumento corrisponde all'interesse stesso della buona erogazione del pubblico denaro.

Ho voluto esporre alla Camera queste brevissime osservazioni per dimostrare come,

anche nella redazione del bilancio di questo anno, si sia seguito il criterio della più rigorosa economia e come questi aumenti siano essenzialmente dipendenti o da impegni di leggi precedentemente votate, o da quelle che la Camera stessa ha votato dopo la presentazione dell'ultimo bilancio.

Chiudo queste brevi osservazioni rivolgendo un vivissimo ringraziamento al relatore, camerata Bolzon, che nella relazione del bilancio ha profuso tutta la sua intelligenza e tutta la sua passione di fascista; e posso assicurare la Camera che, per quanto riguarda l'indirizzo generale della politica agraria, si continuerà nel criterio di mantenere il più sano equilibrio fra tutti i fattori della produzione e dell'economia agricola, tendendo da un lato alla più vigile difesa dei prezzi del mercato, dove ciò sia possibile e, beninteso, compatibile con l'indirizzo generale economico e finanziario dello Stato, e dall'altro ad una sempre maggiore riduzione dei costi di produzione, sulla base di quei criteri unitari fascisti che debbono presiedere e presiedono a tutte le esigenze dei complessi interessi nazionali. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella intende parlare?

BOLZON, relatore. Rinunzio.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

ALDI-MAI, Segretario, legge: *Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 3° giugno 1935.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale comandato di altre amministrazioni (*Spese fisse*), lire 5,330,000.

Capitolo 2. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (*Spese fisse*), lire 4,250,000.

Capitolo 3. Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici provinciali, lire 388,000.

Capitolo 4. Indennità, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni

del personale (escluso quello forestale) della Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei e per il servizio dei Gabinetti — Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni esaminatrici presso il Ministero, lire 700,000.

Capitolo 5. Indennità e spese di viaggio per missioni o tramutamenti del personale compartimentale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti — Indennità ai Commissari ed assessori per gli usi civici — Assegni per incarichi di direzione ed assistenza, lire 1,520,000.

Capitolo 6. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre amministrazioni, lire 374,000.

Capitolo 7. Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 151,200.

Capitolo 8. Fitto di locali per gli organi provinciali (*Spese fisse*), lire 276,673.

Capitolo 9. Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero, lire 72,627.

Capitolo 10. Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca, lire 45,000.

Capitolo 11. Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Capitolo 12. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 29,000.

Capitolo 15. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 69,300.

Capitolo 16. Spese per il funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto 3 novembre 1927, n. 2096, ed articolo 4 del Regio decreto 18 novembre 1929, n. 2071) lire 1,700,000.

Capitolo 17. Spese generali per il funzionamento di organi provinciali (compresa la stampa del « Bollettino degli Usi Civici » e del « Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia ») lire 680,000.

Pensioni ed indennità. — Capitolo 18. Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*), lire 10,200,000.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 20. Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*) lire 98,000.

Agricoltura. — I. Coltivazioni, industrie e difese agrarie. — Capitolo 21. Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, all'Ufficio internazionale del vino in Parigi, alla Federazione internazionale dei tecnici agricoli, ed alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni presso il Consiglio nazionale delle ricerche lire 102,500.

Capitolo 22. Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363, lire 800,000.

Capitolo 23. Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo, lire 240,000.

Capitolo 24. Spese di cui all'articolo 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, e per le sperimentazioni agricole previste dalla legge 21 giugno 1928, n. 1391, lire 3,700,000.

Capitolo 25. Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600), lire 420,000.

Capitolo 26. Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta, lire 60,000.

Capitolo 27. Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti, lire 50,000.

Capitolo 28. Vivai governativi di viti americane — Regi uffici enologici — Cantine sperimentali — Istituti sperimentali di oli-

vicoltura e di oleificio — Uffici agrari italiani all'estero, lire 620,000.

Capitolo 29. Spese per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1754, e pel progresso dell'olivicoltura e dell'oleificio, lire 500,000.

Capitolo 30. Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125), lire 100,000.

Capitolo 31. Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante — Servizio fitopatologico — Osservatori regionali di fitopatologia — Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle. (Legge 18 giugno 1931, n. 987) (*Spesa obbligatoria*) lire 1,400,000.

Capitolo 32. Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia. (Regio decreto 2 settembre 1932, n. 1225), lire 477,500.

Capitolo 33. Spese per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, lire 200,000.

II. Sperimentazione pratica e propaganda agraria. — Capitolo 34. Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata alla agricoltura, lire 1,300,000.

Capitolo 35. Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 2,070,000.

Capitolo 36. Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge 5 giugno 1930, n. 951) colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie, lire 1,895,000.

Capitolo 37. Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433) — Contributi per il mantenimento degli esperti addetti ai consorzi professionali per i contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826), lire 17,392,000.

Capitolo 38. Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni, con preferenza per

quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria, lire 450,000.

III. *Meteorologia e geodinamica.* — Capitolo 39. Studi sui fenomeni atmosferici — Spese e concorsi pel servizio meteorologico geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica, lire 230,000.

IV. *Zootecnia e caccia.* — Capitolo 40. Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 5,400,000.

Capitolo 41. Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto 29 dicembre 1932, n. 1713; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 10 milioni 500,000.

Capitolo 42. Spese diverse per l'applicazione dell'articolo 88 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, lire 475,000.

Capitolo 43. Quota parte del provento delle soprattasse sulle licenze di caccia o di uccellazione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117 (*Spesa d'ordine*), per memoria.

V. *Tratturi e trazzere.* — Capitolo 44. Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte), lire 126,700.

VI. *Pesca.* — Capitolo 45. Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca (articolo 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), lire 1,670,700.

Credito agrario. — Capitolo 46. Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna — Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932), lire 30,000.

Foreste. — *Spese per i servizi.* — Capitolo 47. Contributo dovuto all'Azienda foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo all'Ente per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 3 dicembre 1922, n. 1584, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511, 21 gennaio 1924, n. 168 e 4 gennaio 1925, n. 69), lire 360,000.

Capitolo 48. Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 4,500,000.

Capitolo 49. Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 425,000.

Capitolo 50. Istruzione forestale: scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse distudio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 120,000.

Spese generali. — Capitolo 51. Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento 3 ottobre 1929, n. 1997), lire 40,600,000.

Capitolo 52. Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria, lire 2,700,000.

Capitolo 53. Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi, lire 1,400,000.

Capitolo 54. Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e

diverse — Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio, lire 1,250,000.

Capitolo 55. Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazional forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141), lire 2,970,000.

Capitolo 56. Indennità di tramutamento e di missione al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali, lire 95,000.

Capitolo 57. Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile, lire 86,000.

Capitolo 58. Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie, lire 90,000.

Bonifica integrale. — Capitolo 59. Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani nonchè delle opere idrauliche riconosciute come prevalentemente connesse alla bonifica idraulica ed alle trasformazioni fondiari di pubblico interesse, lire 3,000,000.

Capitolo 60. Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica agraria — Spese per combattere la malaria, lire 360,000.

Capitolo 61. Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'agro romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni), lire 11,970.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 62. Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte), lire 40,000.

Capitolo 63. Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari, lire 30,000.

Capitolo 64. Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopralluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria, lire 1,450,000.

Capitolo 65. Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, al personale sia di ruolo che straordinario o di altre amministrazioni dello Stato, lire 5,000,000.

Capitolo 66. Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale — Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza, lire 235,000.

Capitolo 67. Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale, 400,000 lire.

Capitolo 68. Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 255) (*Spesa d'ordine*), lire 1,500,000.

Capitolo 69. Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674), lire 30,000.

Agricoltura. — I. *Coltivazioni, industrie agrarie.* — Capitolo 70. Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987. (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

II. *Incremento produzione granaria.* — Capitolo 71. Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181), lire 100,000.

Capitolo 72. Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e articolo 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (*Spesa ripartita*), lire 2,700,000.

Capitolo 73. Spese varie per il funzionamento delle commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi del grano e delle aziende agrarie (articolo 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30 e successive modificazioni) (*Spese ripartite*), lire 3,300,000.

Capitolo 74. Contributi per incoraggiare pubblicazioni periodiche ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (articolo 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30 e Regio decreto

12 agosto 1927, n. 1719) (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

III. *Sperimentazione e pratica agraria.* — Capitolo 75. Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660 e 23 ottobre 1924, n. 1831), lire 325,000.

Capitolo 76. Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, lire 40,000.

IV. *Zootecnia.* — Capitolo 77. Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 (*Spesa ripartita*), lire 2,000,000.

V. *Demani e Usi civici.* — Capitolo 78. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751. (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

VI. *Pesca.* — Capitolo 79. Concorso dello Stato, in misura del 2 per cento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e dei Regi decreti 28 gennaio 1932, n. 114 e 22 dicembre 1932, n. 1864, recanti provvedimenti a favore della industria della pesca (*Spesa ripartita - 5ª delle trenta rate*) lire 644,000.

Capitolo 80. Spesa straordinaria per gli scopi di cui all'articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604. (*Spesa ripartita - 5ª delle venti rate*), lire 1,380,000.

Capitolo 81. Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397), *per memoria*.

Credito agrario. — Capitolo 82. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni, lire 15,192,500.

Capitolo 83. Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733 e 1º luglio 1926, n. 1143, lire 3,000,000.

Capitolo 84. Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto 5 giugno 1933, n. 730) (seconda rata), lire 700,000.

Capitolo 85. Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto 22 dicembre 1927, n. 2577 (settima rata), lire 4.500.000.

Capitolo 86. Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (settima rata), lire 2,200,000.

Capitolo 87. Concorso dello Stato, non superiore al 3.50 per cento, nel tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi di cui all'articolo 3 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1509, intesi alla bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107), lire 2 milioni 500,000.

Capitolo 88. Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti 3 gennaio 1931, n. 16 e 5 dicembre 1932, n. 1741, lire 349,031.

Capitolo 89. Interessi del 4,75 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulla anticipazione accordata ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, per il periodo della proroga concessa col Regio decreto 5 dicembre 1932, n. 1741, lire 1,383,000.

Capitolo 90. Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi dall'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (ora Sezione credito agrario del Banco di Napoli) ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno

1906, n. 255; articolo 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (*Spesa ripartita* - 29ª delle 30 rate), lire 779,843.

Capitolo 91. Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti 24 luglio 1930, n. 1132, 24 settembre 1931, n. 1243 e 22 luglio 1932, n. 1069 per l'estinzione o trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* - 4ª delle 25 rate), lire 2,500,000.

Capitolo 92. Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi dell'articolo 1º del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632, modificato dall'articolo 5 del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1243 (4ª delle 5 annualità), lire 4,500,000.

Capitolo 93. Contributo nel pagamento degli interessi dovuti, per la ratizzazione di prestiti contratti da agricoltori, Enti ed ed Associazioni agrarie della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto 22 luglio 1932, n. 974 (3ª delle 5 annualità), lire 4,800,000.

Capitolo 94. Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti alle aziende agrarie site nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992 (2ª delle cinque rate), lire 3,250,000.

Capitolo 95. Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti ad aziende agrarie site nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992 (2ª delle cinque rate), lire 560,000.

Capitolo 96. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi, in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, Enti ed Associazioni particolarmente benemeriti a' sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 15 maggio 1931, n. 632 e contributi straordinari ai sensi del 3º comma dell'articolo unico del Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1244 e dell'articolo 2 del Regio decreto 26 gennaio 1933, n. 61 (3ª e 4ª rata delle due serie di 25 annualità), lire 46,000,000.

Capitolo 97. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio

decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974 (3ª delle 25 rate), lire 500,000.

Capitolo 98. Contributo straordinario nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei loro debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto 22 luglio 1932, n. 974 (3ª delle 25 rate), lire 1,500,000.

Capitolo 99. Contributo straordinario negli interessi in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992 (2ª delle 25 rate), lire 2,200,000.

Capitolo 100. Contributo straordinario negli interessi, in misura non superiore al 3.50 per cento annuo, sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto 6 luglio 1933, n. 992 (2ª delle 25 rate) lire 1,000,000.

Capitolo 101. Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto 19 febbraio 1931, n. 240) (4ª delle 30 rate), lire 1,900,000.

Capitolo 102. Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (3ª delle 30 rate), lire 6,000,000.

Capitolo 103. Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita (legge 30 maggio 1932, n. 752) (3ª delle 5 rate), lire 800,000.

Capitolo 104. Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720 e Regio decreto 6 luglio 1933, n. 939) lire 2,000,000.

Capitolo 105. Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, numero 1733, lire 2,000,000.

Foreste. — Spese per i servizi. — Capitolo 106. Assegnazione straordinaria per la

sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177, 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni, lire 3,320,000.

Capitolo 107. Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali, lire 250,000.

Capitolo 108. Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (c), lire 2,700,000.

Spese generali. — Capitolo 109. Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale, lire 180,000.

Capitolo 110. Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia, lire 10,500.

Capitolo 111. Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestioni del Comando della Milizia stessa, lire 100,000.

Capitolo 112. Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto, lire 200,000.

Bonifica integrale. — I. *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.* —

Capitolo 113. Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera a ed h; 6, 13, 49, 1º e 2º comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647), lire 27,460,000.

Capitolo 114. Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2, ultimo comma; 38, 40, 43, 47, 49; 4º comma, 51, lettera b;

e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 13,500,000.

Capitolo 115. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 116. Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 7,500,000.

Capitolo 117. Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, articolo 1), lire 10,000,000.

II. *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.* — Capitolo 118. Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera a ad h; 6, 13, 49 - 1º e 2º comma -, 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (a), lire 250,623,000.

Capitolo 119. Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articoli 2, ultimo comma; 38, 40, 43 e 47 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) lire 33,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — I. *Acquisto di beni.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 120. Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

II. *Accensione di crediti. — Bonifica integrale.* — Capitolo 121. Mutui pel bonificazione dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 47,000,000.

Agricoltura. — Capitolo 122. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli Enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle Associazioni ed Enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, *per memoria.*

Foreste. — Capitolo 123. Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale, lire 100,000.

III. *Estinzione di debiti. — Spese generali.* — Capitolo 124. Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* — 20ª delle 50 rate), lire 105,104.85.

Agricoltura. — Capitolo 125. Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 126. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (17ª delle 35 annualità), lire 10,715.46.

Bonifica integrale. — Capitolo 127. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*), lire 20,250,000.

Credito agrario. — Capitolo 128. Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario

per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*), lire 282,065.

IV. *Partite che si compensano coll'entrata.* — *Bonifica integrale.* — Capitolo 129. Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 24 luglio 1930, n. 1146, *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 15,705,800.

Pensioni ed indennità, lire 10,358,000.

Agricoltura, lire 50,179,400.

Credito agrario, lire 30,000.

Foreste, lire 54,596,000.

Bonifica integrale, lire 3,371,970.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 134,241,170.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 8,685,000.

Agricoltura, lire 11,166,000.

Credito agrario, lire 110,114,374.

Foreste, lire 6,760,500.

Bonifica integrale, lire 342,083,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 478,808,874.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Acquisto di beni, *per memoria.*

Accensione di crediti, lire 47,100,000.

Estinzione di debiti, lire 20,687,885.26.

Partite che si compensano coll'entrata, *per memoria.*

Totale della categoria II della parte straordinaria, lire 67,787,885.26.

Totale del titolo II (Spesa straordinaria), lire 546,596,759.26.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 680,837,929.26.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 613,050,044.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 67,787,885.26.

Totale generale, lire 680,837,929.26.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Si dia lettura dello stato di previsione dell'entrata.

ALDI-MAI, Segretario, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1º

luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,650,000.

Capitolo 2. Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti, lire 14,750,000.

Capitolo 3. Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584), lire 180,000.

Capitolo 4. Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584), lire 10,000.

Capitolo 5. Entrate ordinarie diverse, lire 200,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Capitolo 6. Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'articolo 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277, *per memoria.*

Capitolo 7. Reddito dei patrimoni silvopastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, *per memoria.*

Capitolo 8. Contributo del Governo della Tripolitania per il rimboschimento di zone concesse all'Azienda, lire 100,000.

Capitolo 9. Entrate straordinarie diverse ed eventuali, lire 252,000.

Categoria II. *Movimenti di capitali.* — Capitolo 10. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e degli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (a), *per memoria.*

Capitolo 11. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed di obbligazioni sorteggiate, *per memoria.*

Capitolo 12. Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) *per memoria.*

Capitolo 13. Somma prelevata dal fondo di cui all'articolo 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 per investimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, lire 386,000.

Totale delle entrate per movimenti di capitali, lire 386,000.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 14. Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvopastorali di comuni e di altri enti, lire 500,000.

Capitolo 15. Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (articolo 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), *per memoria.*

PRESIDENTE. *Riassunto delle entrate,* — Categoria I. — Entrate effettive:

a) ordinarie, lire 16,790,000.

b) straordinarie, lire 352,000.

Totale della categoria prima: Entrate effettive, lire 17,142,000.

Categoria II. — Movimento di capitali, lire 386,000.

Categoria III. — Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle entrate, lire 18 milioni 28,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

ALDI-MAI. *Segretario,* legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934, al 30 giugno 1935. — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Paragrafo 1. *Servizi.* — Capitolo 1. Amministrazione coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda, lire 2,500,000.

Capitolo 2. Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali, lire 2,800,000.

Capitolo 3. Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 10,000.

Capitolo 4. Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste, lire 1,800,000.

Capitolo 5. Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso, lire 190,000.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia Nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 1,390,000.

Capitolo 7. Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (articolo 2, Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2627), lire 1,200,000.

Capitolo 8. Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, *per memoria*.

Capitolo 9. Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 120,000.

Capitolo 10. Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 4000.

Capitolo 11. Indennità di malaria ed altre indennità al personale, lire 8,000.

Capitolo 12. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) lire 163,260.

Capitolo 13. Indennità di tramutamento al personale, lire 90,000.

Capitolo 14. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 45,000.

Capitolo 15. Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 16. Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni, lire 300,000.

Capitolo 17. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate, lire 5,000.

Capitolo 18. Fitto di locali, lire 45,000.

Capitolo 19. Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 20. Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento locali — Spese per assistenza sanitaria, lire 290,000.

Capitolo 21. Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 22. Restituzione di somme indebitamente introitate, lire 20,000.

Capitolo 23. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per

perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti, lire 2,000.

Capitolo 24. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrare dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili, lire 3,452,684.30

Capitolo 25. Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932, lire 200,600.

Capitolo 26. Spese in applicazione dell'articolo 2, lettera b, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive lire 11,000.

§ 2. *Avanzo di gestione*. — Capitolo 27. Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) lire 27,255.70.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 28. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio della Azienda di Stato per le foreste demaniali, lire 3200.

Capitolo 29. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda, lire 1,000,000.

Capitolo 30. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi, lire 820,000.

Capitolo 31. Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania, lire 195,000.

Capitolo 32. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese, lire 400,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 33. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento;

acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, *per memoria*.

Capitolo 34. Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 386,000.

Capitolo 35. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito, *per memoria*.

Capitolo 36. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato, *per memoria*.

Categoria III. *Operazioni per conto di terzi*. — Capitolo 37. Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (articolo 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 300,000.

Capitolo 38. Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali, lire 200,000.

Capitolo 39. Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30) (b), *per memoria*.

PRESIDENTE. *Riassunto delle spese*. — Categoria I. Spese effettive:

a) ordinarie, lire 14,723,800.

b) straordinarie, lire 2,418,200.

Totale della categoria I — Spese effettive, lire 17,142,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 386,000.

Categoria III. Operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Totale generale delle spese, lire 18,028,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riassunto delle entrate e delle spese. —

Categoria I. Entrate effettive, lire 17,142,000.

Categoria I. Spese effettive, lire 17,142,000.

Categoria II. Entrate per movimento di capitali, lire 386,000.

Categoria II. Spese per movimento di capitali, lire 386,000.

Categoria III. Entrate per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Categoria III. Spese per operazioni per conto di terzi, lire 500,000.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

(È approvato).

ART. 3.

L'assegnazione straordinaria per le spese di funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per i concorsi del grano e delle Aziende agrarie, di cui al Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30 (articolo 1) ed alle precedenti leggi 17 marzo 1932, n. 290 (articolo 4) e 3 aprile 1933, n. 354 (articolo 3) è stabilita, per l'esercizio 1934-35, in lire 3,900,000.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegnazione straordinaria, per incoraggiare pubblicazioni ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria, disposta dall'articolo 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30, e dal Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1719, è aumentata di lire 75,000.

(È approvato).

ART. 5.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 22,000,000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, e dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 3,500,000.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1934-35, ai sensi del numero 2 dell'articolo 121 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 4,500,000.

(È approvato).

ART. 6.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1934-35 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE

BUTTAFOCHI

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi nove disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1950)

Promozioni dei centurioni e dei capi manipolo della Milizia nazionale forestale sprovvisi del titolo di studio (1772)

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali. (1815)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. (1849)

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo fra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme. (1862).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia. (1867)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300,000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali. (1873)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle Scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati. (1875)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti. (1877)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su altri nove disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, recante provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli. (1886)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda generale italiana petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno. (1888)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale-tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ». (1890)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale. (1891)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria. (1904)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento. (1905)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società anonima mineraria « Montevecchio ». (1910)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'en-

trata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1912)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale. (1916)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935: (1950)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Promozioni dei centurioni e dei capi manipolo della Milizia nazionale forestale sprovvisti del titolo di studio: (1772)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali: (1815)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per

la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio: (1849)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme: (1862)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia: (1867)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300,000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali: (1873)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle Scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati: (1875)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti: (1877)

Presenti e votanti.	263
Maggioranza	132
Voti favorevoli	262
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissonne — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bassone — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Brunzo.

Caldieri — Calore — Calza Bini — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Cascella — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Francisci — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De Nobili — Dentice Di Frasso — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Fossa — Frignani.

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Geremica — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giunti Pietro — Gorini — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Iglioni — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona —

Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — Manaresi — Marchi — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotù — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Misciattelli — Molinari — Monastra — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Muzzarini.

Natoli.

Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pelligion — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pisenti Pietro — Postiglione — Pottino — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Sero Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tullio.

Valery — Varzi — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Viale — Vianino — Vighino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Giuriati Domenico.

Pavoncelli — Pirrone.

Verdi.

Sono ammalati:

Banelli — Bennati — Biancardi — Bifani. Cardella.

Foschini — Fusco.

Maraviglia.

Orsolini Cencelli.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Alezzini — Alfieri — Arnoni — Ascenzi.
 Basile — Bisi — Bottai.
 Cacciari — Calvetti — Ceserani — Ciardi.
 Diaz.
 Giordani — Gorio.
 Josa.
 Lualdi.
 Malusardi — Marcucci — Mendini.
 Oggianu — Olmo.
 Palermo — Panunzio — Preti.
 Tumedei.
 Verga.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312 recante provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli: (1886)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda generale italiana petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno: (1888)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture »: (1890)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati

e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale: (1891)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria: (1904)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento: (1905)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società anonima mineraria « Montevecchio »: (1910)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (1912)

Presenti e votanti 259
 Maggioranza 130
 Voti favorevoli 259
 Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale: (1916)

Presenti e votanti.	259
Maggioranza	130
Voti favorevoli	259
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aldi-Mai — Alessandrini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissonne — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barengi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bassone — Belluzzo — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bibolini — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo.

Caldieri — Calore — Calza Bini — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Carapelle — Cariolato — Cartoni — Carusi — Casalini — Casella — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Cristofaro — De Franciscei — De La Penne — Del Bufalo — Del Croix — De Marsico — De Nobili — Dentice Di Frasso — Di Belsito — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Frignani.

Gaetani — Gangitano — Garelli — Gariglioli — Garibaldi — Geremicca — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giunti Pietro — Gorini — Guglielmotti — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranchi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardi — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Maltini — Manaresi — Marchi — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotta — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Misciattelli — Molinari — Monastra — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Muzzarini.

Natoli.

Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parolari — Pasti — Pelligion — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pistenti Pietro — Postiglione — Pottino — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaeli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Redenti — Restivo — Ricchioni — Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Sero Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tasinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tullio.

Valery — Varzi — Vascellari — Vassallo Ernesto — Vecchini — Ventrella — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Giuriati Domenico.

Pavoncelli — Pirrone.

Verdi.

Sono ammalati:

Banelli — Bennati — Biancardi — Bifani. Cardella.

Foschini — Fusco.

Maraviglia.

Orsolini Cencelli.

Vezzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Alezzini — Alfieri — Arnoni — Ascenzi.

Basile — Bisi — Bottai.

Cacciari — Calvetti — Ceserani — Ciardi.

Diaz.

Giordani — Gorio.

Josa.
 Lualdi.
 Malusardi — Marcucci — Mendini.
 Oggianu — Olmo.
 Palermo — Panunzio — Preti.
 Tumedei.
 Verga.

La seduta termina alle 17,45.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. — *Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

a) Contro il deputato Farinacci per diffamazione a mezzo della stampa. (1954)

b) Contro il deputato Storace Cinzio per investimento automobilistico. (1974)

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali. (1895)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della Sezione speciale dell'Ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli. (1896)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania. (1897)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933. (1901)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo alla istituzione dei gradi di Generale di Armata Aerea e di Maresciallo dell'Aria. (1902)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del Generale Balbo Italo. (1903)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. (1906)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali. (1907)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati. (1908)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane. (1909)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione Autonoma di Trieste. (1911)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi. (1913)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale. (1918)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma. (1922)

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933. (1924)

16 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933. (1928)

17 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi. (1929)

18 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. (1942)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI